

Articolo 24

Modifica dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

L'ottavo comma dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 7.746. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri».

Commento di

Stefano Putinati-Alessandro Keller

SOMMARIO: 1. L'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale.

1. L'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale

L'art. 2, legge n. 18/1983 impone l'obbligo a determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare lo scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa¹. La violazione di tale previsione normativa non costituisce reato, bensì illecito amministrativo: si prevede la sanzione pecuniaria da euro 1.032 a euro 7.746.

Ratio della disposizione è imporre anche a coloro i quali non siano tenuti all'emissione della fattura in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi la registrazione delle operazioni effettuate: trattasi dei soggetti Iva di cui all'art. 22, d.p.r. n. 633/1972 (cfr. artt. 2 e 3, d.p.r. n. 633/1972) che, di frequente, effettuano quotidianamente numerosi incassi di denaro di modesto valore².

¹ Per un commento alla norma cfr. A. MIFSUD, voce *Art. 24 – Modifica dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18*, in I. CARACCIOLI-A. GIARDA-A. LANZI, *Diritto e procedura penale tributaria (Commentario al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*, Padova, 2001, p. 551 ss.

² L'art. 22, d.p.r. n. 633/1972 indica che non è obbligatoria l'emissione della fattura, tranne nel caso in cui sia richiesta dal cliente prima del momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le ces-

----- OMISSIS -----